



REGOLAMENTO GIUDICI DI DRESSAGE

NORME GENERALI

- 1.1. -COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA DRESSAGE E REFERENTE GIUDICI
- 1.2. - S T R U T T U R E R E G I O N A L I
- 1.3. -LIMITI D'ETA'
- 1.4. - RIUNIONI
- 1.5. - DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA
- 1.6. -REQUISITI DEGLI UFFICIALI DI GARA
- 1.7. -DEFINIZIONE GENERALE DEI LIVELLI
- 1.8. -DECADENZA DALLA QUALIFICA
- 1.9. - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI CARICA MILITARE O ALTRO
- 1.10. - IL PRESIDENTE DI GIURIA

I^A PARTE: ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGETO

2. DEFINIZIONE DEI REQUISITI
3. DEFINIZIONE DEI LIVELLI
4. MATERIALI DIDATTICI
5. DOCENTI
6. STRUTTURA DEI CORSI
 - a) CORSI DI FORMAZIONE
 - b) CORSI DI AGGIORNAMENTO
 - c) TRAINING MIRATI
 - d) AMMISSIONE AGLI ESAMI
- ESAMI
7. COMMISSIONI D'ESAME
8. CODICE DI COMPORTAMENTO DEL GIUDICE DI DRESSAGE –
9. CONFLITTO DI INTERESSI

II^A PARTE: NORMATIVA

10. OBBLIGHI DEI GIUDICI
11. GIUDICI IN ATTIVITA
12. DECADENZA DELLA QUALIFICA
13. L' ASPETTATIVA
14. SANZIONI
15. CORRELAZIONE LIVELLI-CATEGORIE
16. COMPOSIZIONE DELLE GIURIE
17. IL PRESIDENTE DI GIURIA
18. REPERIMENTO DELLE GIURIE
19. DISPOSIZIONI FINALI

III^A PARTE: NORME ATTUATIVE E DEFINIZIONE DELLA PARTE PRATICA NEI TESTS DI AVANZAMENTO E NEGLI ESAMI DI IDONEITÀ PER GIUDICI DI DRESSAGE

19. - COLLOQUIO
20. ASPIRANTI, CANDIDATI E GIUDICI NAZIONALI DI LIVELLO "E/F"
21. GIUDICI NAZIONALI DI LIVELLO "M", "Da", e "Db" - SHADOW JUDGING
22. COMPITI DEL CANDIDATO
23. VALUTAZIONE DELLA SHADOW JUDGING



REGOLAMENTO GIUDICI DI DRESSAGE

NORME GENERALI

Il presente regolamento disciplina i compiti affidati agli Ufficiali di Gara della F.I.S.E. operanti nella disciplina del Dressage secondo la normativa appresso indicata, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni agonistiche, assolvendo gli incarichi deliberati dal Consiglio Federale.

1.1. -COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA DRESSAGE E REFERENTE GIUDICI

La composizione della Commissione Ufficiali di Gara Dressage sarà proposta dal Dipartimento, approvata dal C.F. e nominata dal Consiglio Federale. Nella Commissione sarà nominato un referente per i Giudici di settore.

La Commissione Ufficiali di Gara Dressage e/o Referente hanno il compito di:

- a) disciplinare e migliorare l'attività e la preparazione tecnica degli Ufficiali di Gara con appositi stage e pubblicazioni;
- b) nominare i Presidenti di Giuria per le manifestazioni agonistiche nazionali su delega del C.F. che si riserva di nominare tali organi in occasione di manifestazioni internazionali;
- c) esaminare le richieste di ammissione ai corsi per Giudice Internazionale tenuti dalla FEI e proporle al Consiglio Federale con parere motivato;
- d) ottenuto il mandato dal C.F., promuovere attraverso i Comitati Regionali corsi per la formazione dei Giudici;
- e) suggerire per l'approvazione da parte del C.F. annualmente almeno due sessioni di esami, per Giudici e Candidati Giudici;
- f) aggiornare le cartelle personali degli Ufficiali di Gara e completarle con le statistiche dell'attività svolta;
- g) predisporre annualmente gli elenchi nominativi aggiornati degli Ufficiali di Gara;
- h) studiare tutte quelle iniziative mirate al miglioramento tecnico degli Ufficiali di Gara da proporre al C.F.;
- l) vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara con facoltà di segnalare eventuali casi di violazioni disciplinari allo statuto o ai regolamenti, per l'avvio del successivo iter sanzionatorio o deferimento alla competente Commissione di Disciplina secondo lo specifico regolamento.
- m) tenere elenco dei docenti.

1.2. - STRUTTURE REGIONALI

Il gruppo degli Ufficiali di Gara è rappresentato in ogni regione da un Referente proposto annualmente (si intende anno solare) dal Consiglio Regionale ed approvato dal Consiglio Federale.

Il Referente Regionale:

- a) coordina e disciplina l'attività dei Giudici della regione di competenza;
- b) provvede alla nomina dei Presidenti di Giuria e degli Ispettori laddove non di competenza della Dipartimento, Commissione o Referente incaricato.;
- c) propone al Dipartimento, Commissione o Referente incaricato. l'esecuzione di eventuali corsi di formazione e di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara della regione, assumendo la responsabilità dell'organizzazione degli stessi se da Lei approvati e confermati dal competente C.R. ;
- d) segnala alla Dipartimento, Commissione o Referente incaricato. i Giudici che riterrà idonei a sostenere gli esami per Candidato Giudice e Giudice Nazionale;
- e) riunisce almeno tre volte nell'anno i Giudici della regione;



- f) partecipa ai corsi di aggiornamento indetti dalla Dipartimento, Commissione o Referente incaricato. di intesa con il Settore Formazione;
- g) verifica che nel Comitato di pertinenza, vi sia un archivio sempre aggiornato, sui Giudici operanti, Benemeriti e Fuori Ruolo;
- h) segnala alla Dipartimento, Commissione o Referente incaricato. quei Giudici che non abbiano tenuto un comportamento consono al proprio ruolo;
- i) sulla base delle Relazioni dei Presidenti di Giuria e dei suggerimenti dei Giudici in merito all'applicazione dei nuovi regolamenti, periodicamente, segnalerà alla C.N.U.G. tutte le osservazioni emerse dalla pratica operativa.

Per la compilazione degli elenchi dei Giudici nelle singole regioni, fa fede la residenza anagrafica.

1.3. -LIMITI D'ETA'

Per tutte le discipline olimpiche, e per i Giudici delle categorie di Equitazione, l'età minima è per gli Ufficiali di Gara fissata in anni 25, quella massima in anni 78.

Non sono previsti limiti di età per la nomina a Referente Regionale o componente del DIPARTIMENTO, COMMISSIONE O REFERENTE INCARICATO; tali nomine hanno comunque validità annuale e devono quindi essere, nell'eventualità, riconfermate.

1.4. - RIUNIONI

La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara si riunirà congiuntamente e per settori olimpici, almeno due volte l'anno e comunque, quando il Responsabile del Consiglio Federale o il Presidente Federale lo riterranno necessario.

1.5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Tutti i componenti del settore Ufficiali di Gara devono dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità; devono uniformare i rapporti con gli altri Ufficiali di Gara, spirito di collaborazione e sono tutelati dalla Federazione stessa.

Gli Ufficiali di Gara devono astenersi dal fare dichiarazioni ed apprezzamenti pubblici relativi al giudizio e all'andamento sia delle gare nelle quali hanno espletato il mandato ricevuto sia nelle gare dirette da altri Ufficiali di Gara, in special modo se ciò comporta alterazione ai proficui rapporti tra Giudice e Cavaliere.

Devono astenersi da atteggiamenti in contrasto con le norme e le direttive federali, nonché rilasciare dichiarazioni in contrasto con le disposizioni della F.I.S.E.

1.6. -REQUISITI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Per accedere all'iter formativo degli Ufficiali di Gara è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residente in Italia (salvo deroga del Consiglio Federale);
- b) possedere il titolo di studio di scuola Media Superiore (salvo deroghe deliberate dal C.F. in casi eccezionali e per meriti sportivi)
- c) non avere riportato condanne per delitti dolosi o colposi passati in giudizio;
- d) non avere subito squalifiche o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI o da una Federazione sportiva;
- e) essere di età non inferiore ai 25 anni;
- f) non essere in posizione di incompatibilità così come previsto dall'Art.54 dello Statuto.
- g) fornire un curriculum agonistico che comprenda categorie di livello "F" (salvo deroga del C.F.)



1.7. -DEFINIZIONE GENERALE DEI LIVELLI

ASPIRANTE GIUDICE

A questa categoria appartengono coloro i quali intendono iniziare l'attività Giudicante. Sono tenuti a presentare domanda e relativa documentazione al C.R. di appartenenza, per l'iscrizione ad un corso di formazione e, quindi, ad un tirocinio in Giuria - senza operare ufficialmente -. L'aspirante Giudice potrà sostenere l'esame per candidato Giudice solo su segnalazione del Referente Regionale e previa presentazione del documento che attesti l'avvenuta frequenza.

CANDIDATO GIUDICE

E' tenuto a partecipare ad un corso di aggiornamento, e deve aver maturato esperienza nello svolgimento di tutte le mansioni attinenti alla funzione Giudicante con gli affiancamenti previsti. Previa documentazione del possesso dei suddetti requisiti potrà presentare domanda al C.R. di appartenenza e, su segnalazione del Referente chiedere l'ammissione a sostenere gli esami per Giudice Nazionale.

GIUDICE NAZIONALE

E' tenuto a:

- a) frequentare periodicamente gli stage di aggiornamento;
- b) garantire una regolare presenza alle manifestazioni agonistiche (documentate).

Può svolgere incarichi di Presidente di Giuria, dopo un adeguato periodo di esperienza regolarmente documentata, come da specifiche disposizioni di ogni singola disciplina.

GIUDICE FUORI RUOLO

A questa categoria appartengono i Giudici che nell'arco di due anni non abbiano operato ingiustificatamente in almeno 3 Giurie nazionali o internazionali, ovvero non abbiano partecipato ingiustificatamente, nel biennio, ad almeno 2 stage di aggiornamento. I Giudici Fuori Ruolo possono rientrare nella categoria dei Giudici Nazionali, qualora facciano richiesta alla Dipartimento, Commissione o Referente Incaricato e sostengano un colloquio per la riammissione nei ruoli federali.

GIUDICI BENEMERITI

A questa categoria appartengono tutti i Giudici Nazionali che abbiano superato il 78° anno di età. Possono essere nominati dal C.F. quali componenti della Dipartimento, Commissione o Referente Incaricato o designati dal C.R. quali referenti Regionali. Possono svolgere la funzione di docente nei corsi di formazione.

1.8. -DECADENZA DALLA QUALIFICA

CANDIDATO GIUDICE:

Un candidato Giudice decade dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) avere riportato condanne per delitti colposi o dolosi passati in giudicato;
- c) avere riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una Federazione sportiva complessivamente superiori ad un anno;
- d) inattività ingiustificata per oltre 2 anni;
- e) mancata partecipazione ad almeno 1 stages di aggiornamento senza giustificato motivo nell'ultimo quadriennio;
- f) ingiustificata assenza ad una manifestazione avendone accettata la designazione.

GIUDICE NAZIONALE:

Un Giudice Nazionale decade dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) avere riportato condanne per delitti colposi o dolosi;



- c) avere riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una Federazione sportiva complessivamente superiori ad un anno;
- d) inattività ingiustificata per oltre 3 anni senza aver presentato domanda di riesame e mancata partecipazione, nel corso di un quadriennio, ad almeno 1 stages di aggiornamento senza giustificato motivo;
- e) ingiustificata assenza ad una manifestazione, avendone accettata la designazione;
- f) non aver ottemperato a quanto previsto al "art.9 - Obblighi dei Giudici " della II^ PARTE:
NORMATIVA

1.9. - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI CARICA MILITARE O ALTRO

Gli Ufficiali di Gara che, per motivi di carica militare, di interessi professionali o di salute, non possono essere impiegati per un determinato periodo di tempo, devono chiedere alla Dipartimento, di essere posti in aspettativa, tale periodo non può essere superiore a due anni.

1.10. - IL PRESIDENTE DI GIURIA

Il Presidente di Giuria e/o Ispettore viene nominato dal Dipartimento, Commissione o Referente Incaricato su delega del C.F., scegliendolo tra i Giudici nazionali con almeno 2 anni di anzianità di nomina (salvo deroga della stessa), che possono svolgere incarichi di Presidente di Giuria dopo un adeguato periodo di esperienza regolarmente documentata, come da specifiche disposizioni di ogni singola disciplina. Il Presidente di giuria dovrà essere, preferibilmente, di livello pari alla massima categoria del concorso.

Il Presidente di Giuria deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) provata capacità;
- b) esperienza;
- c) spiccata personalità;
- d) habitus morale;
- e) disponibilità.

NOMINA DEL PRESIDENTE DI GIURIA

Per ogni manifestazione agonistica Il Dipartimento o suo Referente , nomina il Presidente di Giuria su delega del C.F. contestualmente alla redazione del Calendario Nazionale. Le eventuali sostituzioni nel corso dell'anno dovranno essere operate per giustificato motivo sempre dal Dipartimento, Commissione o Referente Incaricato

COMPITI DEL PRESIDENTE DI GIURIA

Il Presidente di Giuria e/o Ispettore rappresenta la F.I.S.E. ed ha il compito di ordinare e controllare i singoli Giudici nell'espletamento delle loro funzioni.

Tutte le decisioni della Giuria dovranno essere sempre assunte a maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente di Giuria.

Nella fattispecie del Salto Ostacoli, il Presidente di Giuria assegna i Giudici alle varie mansioni, cura personalmente i rapporti con il Direttore di Campo per il rispetto delle norme regolamentari riguardanti le formule di Gara previste dal programma della manifestazione, avendo cura di non apportare alcuna modifica alla programmazione, salvo autorizzazione scritta da parte di chi ha approvato il programma o per cause di forza maggiore.

A manifestazione ultimata, il Presidente di Giuria ha l'obbligo di relazionare alla Dipartimento, in merito alla organizzazione, alle eventuali infrazioni regolamentari nonché al funzionamento della Giuria. Al termine della manifestazione invia a F.I.S.E. e C.R. un verbale completo delle notazioni sul concorso, sottoscritto anche dai componenti della Giuria, allegando eventuali osservazioni degli altri componenti della Giuria stessa. Entro 15 gg. invierà solo alla F.I.S.E. il modulo contenente i giudizi sui componenti la Giuria.



I^ PARTE

ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

2. DEFINIZIONE DEI LIVELLI

L'iter formativo di un Ufficiale di Gara del Settore Dressage avviene secondo i seguenti livelli

- a) Aspiranti candidati
- b) Candidati
- c) Giudici Nazionali E, F
- d) Giudici Nazionali M
- e) Giudici Nazionali D Livello A
- t) Giudici Nazionali D Livello B

Per i cavalieri internazionali, di provata esperienza, dietro domanda e parere della Commissione incaricata, ed a discrezione del Consiglio Federale, è prevista l'ammissione al Livello "M" di Giudice Nazionale, previa frequenza di un corso e superamento del relativo esame.

3. MATERIALI DIDATTICI

Sono scelti in funzione degli obiettivi che caratterizzano ciascun tipo di corso.

Sono costituiti da:

- Supporti cartacei : regolamenti, pubblicazioni e dispense;
- Supporti audiovisivi: lavagna luminosa, diapositive, videoproiettore, DVD o CD (anche per il monitoraggio dei giudici), supporti multimediali in genere ;
- Supporti radio: cuffie ricetrasmittenti collegate in conferenza per la didattica operativa ;
- Vari: palette – schede delle riprese - test di verifica per la parametrizzazione dei giudizi .

4. DOCENTI

Dovranno possedere qualità tecniche, esperienze, preferibilmente essere giudici internazionali, nonché doti morali e comportamentali atte a farne un esempio rappresentativo per il candidato, su cui possa validamente basarsi per la sua preparazione all'attività di giudice.

In particolare i parametri tecnici dei docenti dovranno essere tali da garantire negli allievi lo sviluppo di un complesso di fattori che portano, come obiettivo finale, all'omogeneità del giudizio.

A questo proposito, per rendere quanto più possibile attuabile ciò, potranno essere organizzati incontri fra i docenti abilitati e giudici internazionali stranieri dei corsi F.E.I.

E facoltà della Dipartimento, Commissione o referente incaricato, organizzare incontri fra docenti per la migliore organizzazione dei corsi e per assicurare che i docenti mantengano un atteggiamento coerente con i principi esposti nel presente programma.

A conclusione del corso, il docente relazionerà alla Dipartimento, Commissione o referente incaricato, verbalizzando le sue impressioni, d'insieme e nel particolare, concernenti ciascun partecipante.

I docenti e formatori di corsi di aggiornamento e formazione potranno essere individuati negli elenchi :

- Giudici Internazionali
- Candidati Giudici Internazionali
- Giudici di livello Da**
- Giudici di livello Db



Le Commissioni d'esame saranno :

nominate dalla Dipartimento, Commissione o Referente incaricato per i corsi NAZIONALI segnalati dalla Dipartimento, Commissione o Referente incaricato, per i corsi REGIONALI inseriti in un elenco redatto dalla Dipartimento, Commissione o Referente incaricato, e deliberate annualmente dal Consiglio Federale.

5. STRUTTURA DEI CORSI

I corsi saranno strutturati in maniera tale da raggiungere obiettivi prestabiliti in base ad un metodo di apprendimento per fasi crescenti, in funzione del differente e progressive incremento del livello tecnico che ciascuna qualifica presuppone.

L'obiettivo da raggiungere è un complesso globale di conoscenze concernenti in sintesi:

- Composizione della struttura federale;
- Statuti federali, norme di attuazione e Regolamento di disciplina;
- regolamento Federale del Settore Dressage;
- regolamento Tecnica della F.E.I.;
- regolamento Veterinario;
- tecnica di giudizio;
- nozioni di ippologia;
- sviluppo di tutte quelle caratteristiche etiche, morali e comportamentali proprie dell'Ufficiale di Gara.

L'iter formativo è il primo stadio, nel quale vengono poste le basi che verranno poi sviluppate nelle successive fasi dell'apprendimento.

I corsi sono differenziati a seconda dell'ambito in cui si svolgono e delle differenti modalità didattiche, in funzione dei livelli coinvolti.

a) CORSI DI FORMAZIONE PER CANDIDATI GIUDICI

I corsi di formazione per candidati devono avere le seguenti caratteristiche:

- Ambito Regionale;
- Autorizzati dal Consiglio Federale su proposta dalla Dipartimento, Commissione o Referente incaricato;
- Docente segnalato dal Dipartimento, Commissione o Referente incaricato su delega del C.F. e incaricato dal C.R.;
- Oneri da inserirsi nel rendiconto dei Comitati Regionali;
- N° minimo partecipanti :5.

DURATA GIORNI: 6 gg consecutivi o in un lasso di tempo stabilito (es. G Lunedì o 3 + 3 giornate)

Il programma si sviluppa secondo 5 fasi:

1) Fase A: Introduzione alla pratica del giudizio:

- Responsabilità e condotta del Giudice (etica comportamentale);
- Statuto federale e Regolamento di disciplina;
- Regolamenti per i concorsi di Dressage, con particolare enfasi alla parte tecnica (Art. del Reg. FEI);



Requisiti richiesti al buon giudice;
Ruolo del Presidente di Giuria;
I commenti del giudice;
Metodologie di giudizio: i principi di base;
Le schede.

2) Fase B: Criteri di giudizio per andature movimenti e figure

Analisi dei criteri per ciascun livello ;
Analisi dei criteri per le andature ;
Analisi dei criteri per movimenti e figure ;
Pratica di giudizio a livello

NB) particolare enfasi verrà data al livello elementare.

3) Fase C: Punti d'insieme biomeccanica - free style

Punti d'insieme: (andature, impulso, sottomissione, assetto) quali sono i principi di base da osservare;
Concetti di biomeccanica (ev. coinvolgimento di un veterinario);
Metodologia di valutazione;
Free style: regole di base;
giudizio tecnico;
giudizio artistico.

4) Fase D: Parte pratica

- Prove pratiche di giudizio con palette;
- Verifiche con schede di riprese Livello Elementare.

5) Fase E: Parte conclusiva

- Colloquio individuale col docente del corso per valutare motivazioni ed idoneità tecnica

b) CORSI DI AGGIORNAMENTO

Sono destinati alla formazione degli Ufficiali di Gara a livello superiore a quello del Candidato Giudice.

Potranno essere previsti più relatori in funzione dei programmi prestabiliti.

Devono avere le seguenti caratteristiche:

1. Docenti di nomina Dipartimento, Commissione o Referente incaricato;
2. Aperti a Giudici di tutti i livelli interessati alla finalità del corso, indicati nel programma dello stesso corso, (es. Corso fino a livello "M" oppure corso per giudici M-Da-Db)
3. Ambito:

REGIONALE	CANDIDATI GIUDICI NAZIONALI E GIUDICI NAZIONALI LIVELLO E, F
Almeno 1 per regione (o gruppi di regioni)/anno	Fino ad un numero massimo prefissato di partecipanti (priorità : anzianità di servizio - e residenza nella Regione ospitante)
<input type="checkbox"/> con esami finali	
<input type="checkbox"/> senza esami finali	



NAZIONALE con esami finali senza esami finali	GIUDICI NAZIONALI LIVELLI Db GIUDICI NAZIONALI LIVELLI Da GIUDICI NAZIONALI LIVELLO M GIUDICI NAZIONALI LIVELLO E, F fino ad un numero massimo prefissato di partecipanti (priorità : anzianità di servizio e residenza nella Regione ospitante)
---	--

PROGRAMMA

1. PARTE TEORICA

in aula didattica, con l'ausilio di supporti audiovisivi, che comprende cenni storici sul Dressage e sua evoluzione sino all'epoca odierna.

Vengono ripresi i concetti relativi alle fasi A, B, C dei corsi di formazione in forma riassuntiva.

2. PARTE PRATICA (sessione D dei corsi di formazione, con binomi di livello adeguato).

prove di giudizio con riprese di livello commisurato a quello del corso;
training operativo con monitoraggio dei giudizi durante le esercitazioni.

DURATA MINIMA DEL CORSO: gg. 2. (eventuale sessione d'esame dovrà essere tenuta in una giornata integrativa al corso)

c) TRAINING MIRA TI PER GIUDICI LIVELLO M D-A D—B

Sono destinati alla qualificazione dei Giudici a Livello M, D-A e D—B e si svolgeranno durante concorsi nazionali ed internazionali, anche con supporti audio (cuffie ricetrasmittenti collegate in conferenza).

Massimo 12/13 partecipanti, convocati con criteri di rotazione e logistici;
Docente di nomina Dipartimento, Commissione o Referente incaricato;
Effettuati durante l'esecuzione di grafici di livello idoneo.

DURATA: 1 giorno/2 giorni.

d) AMMISSIONE AGLI ESAMI

DA ASPIRANTE A CANDIDATO.

Dopo 6 mesi dal corso di formazione, previa acquisizione dei seguenti requisiti:

Aver effettuato almeno 8 affiancamenti in Cat. E, F, con Giudici Nazionali in categorie con almeno 6 binomi partenti *;

Aver svolto l'attività di segretario di un membro della giuria ufficiale, almeno in 2 CDN in categorie almeno di Livello "E" od "F";

Aver frequentato un corso di aggiornamento preliminare all'esame.

DA CANDIDATO A GIUDICE NAZIONALE E F (*)

Due anni di operatività come candidato;



Aver giudicato in almeno n° 3 concorsi regionali e/o Nazionali all'anno ed almeno n° 3 Categorie "F" ogni anno;
Aver effettuato almeno n° 8 affiancamenti in categorie "F" (*);
Aver svolto l'attività di segretario di un membro della giuria ufficiale, almeno in 2 CDN in categorie almeno di Livello "F";
Aver partecipato al corso di aggiornamento preliminare all'esame.

DA GIUDICE NAZIONALE "E/F" A GIUDICE NAZIONALE "M"

Due anni di operatività come Giudice Nazionale "E/F";
Aver giudicate in almeno n° 3 concorsi Nazionali all'anno con almeno n° 3 categorie "F";
Aver effettuato almeno n° 8 affiancamenti in categorie "M" (*);
Aver svolto l'attività di segretario di giuria almeno in 2 CDN e/o CDI in Italia in categorie "M" o superiori;
Aver partecipato al corso di aggiornamento preliminare all'esame.

DA GIUDICE NAZIONALE "M" A GIUDICE NAZIONALE "D/A"

Due anni di operatività come Giudice Nazionale "M";
Aver giudicate in almeno n° 3 concorsi Nazionali all'anno con almeno n° 3 categorie "M";
Aver effettuato almeno n° 8 affiancamenti in categorie "D" (*);
Aver svolto l'attività di segretario di giuria almeno in 2 CDN e/o CDI in Italia in categorie Small Tour o superiori;
Aver partecipate al corso di aggiornamento preliminare all'esame;

DA GIUDICE NAZIONALE "D/A" A GIUDICE NAZIONALE "D/B"

Due anni di operatività come Giudice Nazionale "D/A";
Aver giudicate in almeno n° 3 concorsi Nazionali all'anno con almeno n° 3 categorie "D/A";
Aver effettuato almeno n° 8 affiancamenti ogni anno in categorie "D/B" (*);
Aver partecipate al corso di aggiornamento preliminare all'esame;
Aver affiancato giudici stranieri in almeno uno dei CDI programmati in Italia;
Aver svolto l'attività di segretario di giuria almeno in 2 CDN e/o CDI in Italia in categorie Small Tour e Big Tour;
Essersi sottoposto ad una verifica pratica con altri giudici.

I requisiti sopra richiesti sono da riferirsi agli ultimi due anni solari precedenti la presentazione all'esame di passaggio di livello. Non potranno essere ritenuti validi requisiti conseguiti in periodi precedenti.

Per i giudici di livello Da o superiore sarà considerata valida come aggiornamento la partecipazione a Corsi per giudici FEI all'estero, preventivamente autorizzati dal Dipartimento,

EQUIPARAZIONE DEI GIUDICI DI ALTRE DISCIPLINE CON I GIUDICI DI DRESSAGE

I Giudici di Concorso Completo possono chiedere l'inserimento nei ruoli di Dressage secondo la seguente normativa, ferma restando l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento Ufficiali di Gara e previa partecipazione al corso di aggiornamento preliminare all'esame:



I Candidati Giudici di Concorso Completo potranno richiedere l'ammissione agli esami come Candidati Giudici di Dressage;

I Giudici Nazionali di Concorso Completo di 1° e 2° classe potranno richiedere l'ammissione agli esami come Giudici Nazionali "E/F";

I Giudici Candidati Internazionali di Concorso Completo saranno equiparati, su specifica richiesta al livello di Giudice Nazionale "M" di Dressage;

I Giudici Internazionali di Concorso Completo, ottemperando alla partecipazione ad un corso di aggiornamento per giudici di dressage di livello D/A, potranno richiedere l'ammissione agli esami per l'inserimento nel ruolo del livello "D/A", dei Giudici Nazionali di Dressage.

I Giudici provenienti da altre Federazioni straniere, con titolo certificato dalla federazione di provenienza, ottemperando alla partecipazione ad un corso di aggiornamento per giudici di dressage di livello di appartenenza, potranno richiedere l'ammissione agli esami per l'inserimento nei ruoli del livello di appartenenza o immediatamente inferiore dei Giudici Nazionali di Dressage.

(*) TUTTI GLI AFFIANCAMENTI (SIGLATI DAL GIUDICE AFFIANCATO) E LE CATEGORIE GIUDICATE (SIGLATE DAL PRESIDENTE DI GIURIA) DEVONO ESSERE DOCUMENTATI IN UN CARNET (LIBRETTO DEL GIUDICE). - GLI AFFIANCAMENTI IN CATEGORIE "E" ED "F" CON MENO DI 6 BINOMI PARTENTI NON SARANNO RITENUTI VALIDI E PERTANTO NON DOVRANNO ESSERE CERTIFICATI

6. ESAMI

a) FINO AL LIVELLO D/A:

Test scritto: sul regolamento e sulla tecnica equestre;
Prove pratiche con binomi di livello adeguato (anche a mezzo DVD o sistemi multimediali) e/o redazione di Shadow Judging;
Colloquio.

b) PER IL LIVELLO D/B:

Colloquio;
Prova pratica: Verifica con altri giudici di livello Grand Prix, con funzione di accertamento delle capacità tecniche e di valutazione (anche a mezzo DVD o sistemi multimediali) e/o redazione di Shadow Judging;

c) DISPOSIZIONI GENERALI

Almeno una sessione d'esame all'anno dovrà essere organizzata a seguito di un corso d'aggiornamento nazionale.
Eccezionalmente, su richiesta dei Comitati Regionali, potranno istituirsi sessioni d'esame in ambito di corsi d'aggiornamento regionali e solo per aspiranti. (non più di 1 all'anno per Regione, minimo 5 candidati)

Sarà necessario allegare alle domande di ammissione il libretto del Giudice, che documenta:

Curriculum degli affiancamenti (siglate dal Giudice affiancato);
Curriculum delle giurie effettuate (siglate dal Pres. di Giuria del concorso)



7. COMMISSIONI D'ESAME

I membri (minimo 2 per esami fino a livello "M" – numero 3 per esami di Livello superiore) sono scelti dalla Dipartimento, Commissione o referente incaricato e nominati dal C.F. fra l'elenco dei docenti abilitati, approvato annualmente dal C.F. Un membro potrà essere il docente del corso.

8. - CODICE DI COMPORTAMENTO DEL GIUDICE DI DRESSAGE - CONFLITTO DI INTERESSI (traduzione e adattamento del CODEX for FEI Dressage judges 01 January 2011)

- a) Il giudice Dressage FISE_e FEI è un esperto di Dressage e di cavalli, che deve essere a conoscenza dei principi dei regolamenti di Dressage, e che, basandosi sulla sua competenza tecnica, è qualificato per giudicare le competizioni nazionali di dressage .
L'ufficiale di gara nello svolgimento delle sue funzioni rappresenta la FISE.
- b) Un giudice deve evitare qualsiasi conflitto di interesse reale o percepito. Un giudice deve avere un neutrale, posizione indipendente e equa nei confronti dei cavalieri, proprietari, allenatori, organizzatori e altri giudici e si deve ben integrare in un team.
Interesse Finanziari e / o di personale non devono mai influenzare o essere percepiti come condizionamento del suo modo di giudicare.
- c) Le attività che portano o potrebbero portare a un "conflitto di interesse" quando si giudica in un concorso di dressage nazionale/Internazionale, includono, ma non sono limitate, a:
 - Preparazione di un cavallo / cavaliere per più di tre giorni nel periodo dei dodici mesi prima di un evento Nazionale/internazionale qualificante o di interesse federale, o di qualsiasi addestramento di un cavallo / cavaliere durante un periodo di sei mesi prima delle manifestazioni obiettivo della preparazione.
 - (in riferimento a giurie in manifestazioni internazionali qualificanti) avere l'incarico di Capo equipe delle squadre nazionali che si presentano a livello internazionale o essere responsabile/corresponsabile delle selezioni delle squadre e / o singoli individui o cavalieri di preparazione all'interno della federazione nazionale.
 - Essere proprietario/comproprietario di cavalli che partecipano alla manifestazione.
 - Essere in una situazione di dipendenza finanziaria o ottenere profitto finanziario dai proprietari, cavalieri, istruttori, organizzatori o altre organizzazioni o associazioni connesse.
 - Avere una stretta relazione personale con un concorrente.
 - Giudicare in modo nazionalistico o non imparziale
- Un giudice ha il dovere di comunicare alla FISE di uno dei conflitti al di sopra o di altre possibili interessi o situazioni che possono essere percepiti come tali.
- d) Durante un evento di Dressage un giudice deve essere puntuale e corretto nel modo di comportamento.
- e) Un giudice deve essere ben preparato per le prove che deve giudicare e deve collaborare fattivamente con l'organizzazione ed i suoi colleghi.
- f) Un giudice deve essere vestito in maniera appropriata e deve essere sempre consapevole che rappresenta la FISE.



- g) La FISE e il Dipartimento di Dressage FISE hanno il diritto di intraprendere azioni disciplinari contro i giudici che non seguono le regole del Codice di comportamento. Tali azioni disciplinari possono consistere in: 1) Richiamo scritto 2) Sospensione temporanea e 3) Cancellazione dall'elenco dei giudici di dressage FISE.

II^ PARTE: NORME SPECIFICHE

9. OBBLIGHI DEI GIUDICI

I giudici devono ottemperare, pena la decadenza della nomina, ai seguenti obblighi, oltre a quanto previsto dalle norme generali:

- a) almeno un corso di aggiornamento ogni due anni;
- b) aver giudicato in almeno 3 concorsi al/anno
- c) aver giudicato almeno 3 categorie del livello massimo consentito dalla propria qualifica all'anno.

Tutto ciò deve essere documentato a cura di ciascun giudice in un carnet o libretto del giudice.

10. GIUDICI IN ATTIVITA

Sono quelli che ottemperano annualmente agli obblighi di cui al punto 9.

A consentire un censimento dei giudici in attività di servizio, i giudici dovranno provvedere all'invio annuale del libretto del giudice al Comitato Regionale di appartenenza

Qualora il Giudice non provveda ad inviare la documentazione necessaria al mantenimento della posizione in attività sarà inserito nell' "Elenco dei Giudici non Operativi " per interruzione dei requisiti.

I Comitati regionali provvederanno a comunicare al Dipartimento o Commissione incaricata i nominativi dei giudici non in regola ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici non in attività e fuori ruolo.

11. DECADENZA DELLA QUALIFICA

Si veda in merito quanto previsto dagli Art. 1.8 delle Norme Generali.

In case di mancato superamento dello stesso esame di passaggio di livello per 3 volte, la qualifica resta definitivamente confermata al livello precedente.

Verrà stilato un elenco generale dei giudici non in attività di servizio.

12. ASPETTATIVA – GIUDICE FUORI RUOLO

Si veda in merito quanto previsto dall' Art. 1.9 delle Norme generali.

Il rientro nei ranghi operativi verrà attuato, dietro richiesta del giudice in aspettativa o fuori ruolo, dopo la frequenza ad un corso di aggiornamento e superamento del relative colloquio.

Qualora l'inattività sia superiore a **3 anni** ai fini del reinserimento negli elenchi dei giudici operativi del livello di appartenenza dovrà essere sostenuto l'intero esame previsto per lo stesso livello. L'esito dell'esame, qualora non completamente esaustivo, potrà eventualmente contemplare il reinserimento in ruolo al livello immediatamente inferiore.

Potranno essere sostenuti esami di passaggio di livello solo successivamente al reintegro nei ruoli operativi previa acquisizione dei requisiti a decorrere dalla data di riammissione nei ruoli operativi.

13. SANZIONI

Eventuali violazioni alle norme del presente Regolamento dovranno essere segnalate alla Commissione o Dipartimento incaricato, che provvederà a prendere i provvedimenti che più riterrà opportuno dopo attenta valutazione di quanto sottoposto, per l'eventuale avvio dell'iter previsto dal regolamento di disciplina generale

14. CORRELAZIONI LIVELLI CATEGORIE

Possono giudicare:

a) CANDIDATI:

Tutte le categorie E;

b) GIUDICI NAZIONALI "E", "F"

Tutte le categorie E, F;

c) GIUDICI NAZIONALI "M"

Tutte le categorie E, F, M;

d) GIUDICI NAZIONALI "D" liveIo 'I"

Fino Intermediaire I (compresa Kur Int. 1 Free Style).

e) GIUDICI NAZIONALI "D" liveIo "B"

Tutte le categorie.

f) GIUDICI DI CONCORSO COMPLETO DI EQUITAZIONE IN ATTIVITA' GIUDICANTE

I Candidati di Concorso Completo tutte le categorie E;

I Giudici Nazionali di 1° e 2° classe tutte le categorie E, F.

Tabella 2 – COMPOSIZIONE MINIMA DELLE GIURIE

CATEGORIA	TIPOLOGIA CONCORSO	COMPOSIZIONE MINIMA DELLE GIURIE
Concorsi promozionali	promozionale	Amnesso il giudice unico, che dovrà essere un Giudice nazionale del livello della categoria massima programmata.
E serie 100/200	A - B - C C	2 candidati giudici 1 giudice nazionale livello M
E serie 300/400 Kur livello E	A - B	1 giudice nazionale + 2 candidati giudici
	C	2 giudici nazionali livello E,F 1 giudice nazionale livello M
F (compreso Kur livello F)	A - B - C	3 giudici nazionali livello E,F
	C	2 giudici nazionali 1 giudice nazionale livello Da
M (compreso Kur livello M)	A - B - C	3 giudici nazionali livello M
	C	2 giudici nazionali livello M
D fino Intermediaire 1 Kur St. Georges Kur Intermediaire 1	A - B	3 giudici nazionali livello Da
	C	2 giudici nazionali livello Da
D tutte Kur Grand Prix	A - B	3 giudici nazionali livello Db
	C	2 giudici nazionali livello Db

NOTE:

Le Giurie sono nominate dal Comitato Organizzatore con l'accordo, supervisione e verifica del Presidente di Giuria, ove non diversamente previsto dalla tabella 1.

I Presidenti di Giuria ed i membri della Giuria sono a carico dei Comitati Organizzatori, salvo diverse disposizioni regionali.

Per ciascun anno sportivo la Commissione o Dipartimento incaricato provvederanno all'aggiornamento della suddetta tabella, in funzione degli obiettivi agonistici ed alla evoluzione ed aggiornamento dei relativi regolamenti FEI.

Per quanto attiene la tipologia dei CDN si farà riferimento alla vigente tabella o quadro sinottico pubblicato dal Dipartimento.

Nella composizione delle giurie dovrà essere prestata particolare attenzione al codice di comportamento del giudice ed eventuali possibili conflitti di interesse di cui allo specifico paragrafo.

Una giuria non potrà essere composta da:

Un istruttore che abbia un allievo in gara;

Un genitore o parente di un cavaliere in gara;

Il proprietario di un cavallo in gara;

L'ex proprietario di un cavallo in gara entro i 6 mesi dalla vendita dello stesso.

Art. 16. IL PRESIDENTE DI GIURIA

Il Presidente di Giuria e/o Ispettore viene nominato dalla Dipartimento, Commissione o Referente incaricato su delega del C.F., scegliendolo tra i Giudici nazionali con almeno 2 anni di anzianità di nomina (salvo deroga della stessa), che possono svolgere incarichi di Presidente di Giuria dopo un adeguato periodo di esperienza regolarmente documentata, come da specifiche disposizioni di ogni singola disciplina.

Nell'elenco dei giudici in attività sarà indicata l'abilitazione all'incarico di Presidente di Giuria

Il Presidente di Giuria è il responsabile del corretto svolgersi della manifestazione alla quale è designata, e presiede le Giurie in tali manifestazioni, coordinando i singoli componenti nell'espletamento delle loro funzioni.

17. REPERIMENTO DELLE GIURIE

Le competenze della nomina e reperimento della Giuria e del Presidente di Giuria sono riportate nel quadro sinottico.



Per ciascun anno sportivo la Commissione o Dipartimento incaricato potranno procedere all'aggiornamento della suddetta tabella in funzione dei programmi Federali, ed alla evoluzione ed aggiornamento dei relativi regolamenti FEI.

Il Presidente di giuria , nominato dalla FISE, sia attraverso il Dipartimento che i Comitati Regionali secondo le modalità contemplate nella apposita precedente tabella, e l'eventuale giudice straniero, designato dal Dipartimento o Commissione incaricata., saranno comunicati in tempi utile al Comitato Organizzatore.

Le Giurie dei CDN saranno segnalate dal Comitato Organizzatore con la supervisione e controllo da parte del Presidente di Giuria per la verifica della idoneità dei livelli e numero di giudici previsti in funzione del programma e numero di partenti complessivi e per categorie.

Il Presidente di Giuria dovrà accertarsi per tempo della disponibilità dei giudici che dovranno essere contattati direttamente dal C.O., e provvedere alla segnalazione al Dipartimento per l'inserimento dei nominativi nel programma del concorso, precedentemente pubblicato on line.. Nessun giudice può partecipare ad un evento/manifestazione se le sue funzioni possono implicare un conflitto di interessi. (vds, art 8.- Codice di comportamento e conflitto di interessi) Il Giudice è tenuto a segnalare il verificarsi di eventuali possibili conflitti. Eventuali violazioni verranno segnalate agli organi di disciplina FISE competenti.

18 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento e le eventuali modifiche entreranno in vigore il giorno successivo alla ratifica da parte del Presidente del C.O.N.I. , salvo eventuali od opportuni periodi di transizione ritenuti necessari alla corretta conoscenza ed applicabilità delle norme

III^ PARTE

NORME ATTUATIVE E DEFINIZIONE DELLA PARTE PRATICA NEI TESTS DI AVANZAMENTO E NEGLI ESAMI DI IDONEITÀ PER GIUDICI DI DRESSAGE

19. - COLLOQUIO

Per tutti i livelli è prevista una fase conclusiva d'esame, corrispondente al Colloquio individuale finalizzato alla valutazione delle motivazioni ed idoneità tecnica e generale.

20. - PASSAGGI DI LIVELLO PER ASPIRANTI, CANDIDATI E GIUDICI NAZIONALI DI LIVELLO "E/F"

La parte pratica per gli esami fino al passaggio al livello Nazionale E/F compreso sarà costituita da un test scritto contenente domande di tecnica equestre, domande attinenti al regolamento in vigore, e domande formulate con il sistema dei Quiz.

21. - PASSAGGI DI LIVELLO PER GIUDICI NAZIONALI DI LIVELLO "M", "Da", e "Db" - SHADOW JUDGING (rif. FEI Guidelines for Shadow Judging)

La parte pratica per i passaggi al livello "M", "Da" e "Db" sarà costituita da almeno cinque Shadow Judging" al livello per il quale si chiede il passaggio, quale fase preparatoria ed una Shadow Judging quale prova d'esame.



Si identifica come "Shadow Judging" una prova pratica che pur non coinvolgendo la gara in atto permette al candidato di testare la sua esperienza e mette in grado la commissione ad avere dei riscontri oggettivi sulla sua preparazione,

Le Shadow Judging per il passaggio di livello dovrà essere programmata dal Dipartimento e/o dalla Commissione Incaricata nel programma di formazione ed aggiornamento dei giudici di Dressage, in manifestazioni ritenute di adeguato livello e facenti parte del programma nazionale.

Le Shadow Judging di preparazione potranno essere effettuate in tutti i CDN facenti parte del programma nazionale.

Il Dipartimento o la Commissione incaricata provvederanno a nominare il "Giudice di riferimento" (GdR) scegliendo dall'elenco FISE dei giudici internazionali o giudici Db .

La Shadow Judging potrà essere ritenuta valida se la categoria prevede almeno 5 partenti e la giuria è composta da almeno 3 giudici.

22. - COMPITI DEL CANDIDATO

Nel caso di Shadow Judging di preparazione il candidato dovrà preavvisare il Presidente di Giuria che provvederà alla verifica delle possibilità organizzative.

In caso di Shadow Judging per passaggio di livello il candidato dovrà presentare richiesta con le modalità e tempistiche previste dal programma annuale di formazione e aggiornamento dei giudici.

Nel caso di esami di passaggio gli esaminandi, avendo già ottemperato agli altri requisiti previsti, dovranno consegnare almeno 5 classifiche della categorie giudicate con il sistema della Shadow Judging, convalidate dal Presidente di Giuria con la dicitura " Shadow Judging effettuata con esito positivo"

Al termine della Shadow Judging il candidato dovrà consegnare al GdR le schede della categoria, complete dei calcoli e della relativa classifica personale.

23. - VALUTAZIONE DELLA SHADOW JUDGING

Il GdR, come prima valutazione, dovrà verificare l' idoneità formale al ruolo del giudice, analizzando il modo di presentarsi (atteggiamento e comportamento)

Saranno ritenute valide le Shadow Judging che rientreranno nei limiti discordanza in analogia a quanto previsto dalla FEI.

In riferimento ai primi 5 classificati , si ritiene accettabile una discordanza non superiore al 3% tra i punteggi assegnati dal candidato e quelli della classifica , ed uno spostamento di classifica di un solo posto e di un solo binomio.

La valutazione delle schede avverrà per confronto con la classifica ufficiale della categoria, e o con membro della commissione esaminatrice in funzione di giudice di riferimento, a discrezione del Presidente della Commissione esaminatrice, in base ai seguenti punti e con particolare riguardo a:

- punteggio di ciascun movimento/figura;
- relativo commento;
- punteggio percentuale di ciascun test;
- classifica.



In particolare alla fine delle prove le schede, consegnate dal candidato complete di calcoli e classifica, saranno esaminate dal Giudice di riferimento che analizzerà i risultati (in assenza del candidato), verificando i risultati in base ai seguenti criteri:

- a. la differenza in punti percentuali tra i binomi classificati nella sua valutazione;
- b. il confronto con i punti percentuali assegnati dalla Giuria di terreno o dal GdR;
- c. la sua classifica finale

Saranno analizzati a fondo e nel dettaglio i punteggi confrontando le schede, verificando:

- a. il corretto utilizzo dei punteggi delle figure/movimenti confrontandole movimento per movimento;

Si potrà ritenere accettabile 1 punto di differenza (ma si dovrà decidere se valutare negativamente o positivamente la differenza);

si dovrà segnalare come errore significativo la differenza di 2 punti.

In riferimento ai primi 5 classificati, si ritiene accettabile una discordanza non superiore al 3% tra i punteggi assegnati dal candidato e quelli della classifica, ed uno spostamento di classifica di un solo posto e di un solo binomio.

- b. L'assegnazione dei singoli punteggi e se il candidato ha utilizzato l'intera gamma di punteggi ed i mezzi punti, ove possibile;
- c. In riferimento ai commenti saranno verificate
 - La correttezza delle osservazioni secondo i principi guida della scala del training
 - La correlazione tra i punteggi e le osservazioni
 - L'uso corretto del linguaggio tecnico

IMPORTANTE: Il candidato dovrà obbligatoriamente commentare nella scheda ogni punteggio inferiore od uguale a 6 e, se possibile, anche i punteggi superiori.

Il candidato dovrà sostenere un colloquio nel quale si discuterà il risultato e saranno esaminate le differenze che si sono verificate. Il Candidato avrà così la possibilità di spiegare la sua valutazione e quindi dimostrare la sua conoscenza dei metodi e parametri di giudizio

Il colloqui finali potranno aver luogo il giorno successivo al termine del concorso in relazione al numero degli esaminandi.

Dopo il colloquio il candidato sarà informato circa l'esito della Shadow, Judging segnalandogli le eventuali tematiche ed argomenti ancora da approfondire.

La scheda di valutazione della Shadow Judging dovrà essere inviata alla FISE - Dipartimento Dressage, per la conservazione agli atti.

